



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE
UFFICIO 2

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Ministero della Salute

DGISAN

0020177-P-14/05/2018



280817531

ALLEGATO

Assessorati alla Sanità delle Regioni e P.A. di Trento
Servizi veterinari

Assessorato all'Agricoltura della PA di Bolzano
Servizio veterinario

E p.c.
UFFICIO 3
DGSAF

CEA
izsto@legalmail.it

ISS
protocollo.centrale@pec.iss.it

OGGETTO: aggiornamento in merito agli adempimenti per il trasporto dei ruminanti morti per cause diverse dalla macellazione

L'articolo 4 del DM 16 ottobre 2003 stabilisce il divieto di trasporto, senza il *certificato sanitario* o senza il *documento commerciale controfirmato dal veterinario ufficiale*, nel caso degli animali morti di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera a), punti i) ed ii) dell'abrogato regolamento (CE) 1774/2002 - oggi sostituito dall'art. 8, lettera a), punti i) ed ii) del regolamento (CE) 1069/2009 - e degli animali della specie bovina, ovina e caprina comunque morti.

Tale decreto, emanato in piena situazione emergenziale relativa alla BSE, è stato ormai superato da norme di rango superiore.

Al riguardo, alcune Regioni hanno già provveduto ad aggiornare, con propria normativa, l'obbligo del certificato sanitario o del documento commerciale *controfirmato dal veterinario ufficiale* previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), paragrafo 2, del decreto del Ministro della salute 16 ottobre 2003 (Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili), abolendo tale adempimento per il trasporto, in ambito regionale, di carcasse di animali delle specie bovina, ovina e

caprina di età inferiore a quella prevista per l'esecuzione del test rapido di cui al programma annuale di sorveglianza delle TSE (allegato III del regolamento (CE) 999/2001).

Considerata la situazione epidemiologica dell'Italia, riconosciuta dall'OIE come Paese a rischio BSE trascurabile, al fine di uniformare i comportamenti sul territorio nazionale, nelle more di una prossima modifica/abrogazione del DM 16 ottobre 2016, si forniscono i seguenti aggiornamenti:

- sono scortati dal certificato sanitario di cui all'Allegato della presente circolare o dal documento commerciale di trasporto controfirmato dal veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, gli animali morti della specie bovina, ovina e caprina, di cui all'art. 8, lett. a), punti i) ed ii) del regolamento (CE) 1069/2009, ovvero i corpi interi e tutte le loro parti, incluse le pelli, degli animali seguenti:
 - i) animali sospettati di essere affetti da una TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001 o nei quali la presenza di una TSE è stata ufficialmente confermata;
 - ii) animali abbattuti nel quadro di misure di eradicazione delle TSE;Sono fatti salvi gli adempimenti agli obblighi previsti dal regolamento (CE) 999/2001.
- non sono più soggetti all'obbligo del certificato sanitario di cui all'Allegato alla presente circolare o all'obbligo della controfirma del veterinario ufficiale sul documento commerciale di trasporto, gli animali morti della specie bovina, ovina e caprina, *diversi* da quelli di cui all'art. 8, lett. a), punti i) ed ii) del regolamento (CE) 1069/2009, purché gli stessi siano identificati individualmente e siano presenti le dovute registrazioni e movimentazioni nella Banca Dati Nazionale istituita dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n.196 e siano stati assolti gli obblighi di cui al regolamento (CE) 999/2001 in merito all'attività di sorveglianza per le categorie a rischio.

Le Regioni, per motivate esigenze epidemiologiche, possono prevedere, per gli animali morti della specie bovina, ovina e caprina, *diversi* da quelli di cui all'art. 8, lett. a), punti i) ed ii) del regolamento (CE) 1069/2009, l'obbligo del certificato sanitario, di cui all'Allegato della presente circolare, o del documento commerciale controfirmato dal veterinario ufficiale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Gaetana Ferri



Referente per il procedimento:
Tiziana Serraino – 06.5994 2816
email: t.serraino@sanita.it



ALLEGATO

Intestazione Autorità Competente

CERTIFICATO SANITARIO PER IL TRASPORTO DI ANIMALI MORTI

N° Certificato _____

REGIONE _____

A.S.L. _____

ALLEVAMENTO []

SPOGLIE ANIMALI ABBANDONATI []

Codice Azienda I _____ I _____ I _____ I _____

PROPRIETARIO	DETENTORE	LOCALITA'	COMUNE	PROV

IDENTIFICAZIONE DEL/DEGLI ANIMALE/I

N°	SPECIE	RAZZA	Peso Kg.	SESSO	DATA DI NASCITA (giorno-mese-anno)	MARCA AURICOLARE/TATUAGGIO (compilare con attenzione)														
				<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	/ /															
				<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	/ /															
				<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F																

In data odierna il sottoscritto ha sottoposto a visita sanitaria il/i capo/i sopra indicato/i

MORTO/I []

ABBATTUTO/I D'URGENZA []

ABBANDONATO []

per.....

Ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009, si dispone per l'invio a: Inceneritore[] Impianto di trasformazione[] Impianto di transito*[] Ist. Zooprofil. Sperimentale[] - Ai sensi delle Linee guida nazionali approvate il 7 febbraio 2013: contenitori di stoccaggio autorizzati da Regione o P.A.[]

ANIMALE DA SOTTOPORRE A PRELIEVO DELL'OBEX PRESSO L'IMPIANTO DI DESTINAZIONE:
(in questo caso controllare con attenzione i dati relativi a: codice azienda, sesso, data di nascita e marca auricolare)

DATA/...../.....

Il Veterinario Ufficiale
timbro (o nome e cognome) e firma

Si dichiara che il/i capo/i sopradescritto/i è/sono pervenuto/i in data/...../..... presso:

Inceneritore[] Impianto di trasformazione[] Impianto di transito[] Ist. Zooprofil. Sperimentale[] Ai sensi delle Linee guida nazionali approvate il 7 febbraio 2013: contenitori di stoccaggio autorizzati da Regione o P.A.[]
* art. 24 i) e h) del Regolamento CE 1069/2009

DITTA	LOCALITA'	COMUNE	PROV.

a mezzo trasportatore:

DITTA	LOCALITA'	COMUNE	PROV.

Il responsabile impianto destinazione